



## COMUNE DI USSEGLIO

(Città Metropolitana di Torino)  
Via Roma n° 7 - 10070 – USSEGLIO  
tel: 0123 83702

mail: [info@comune.usseglio.to.it](mailto:info@comune.usseglio.to.it) pec: [info@pec.comune.usseglio.to.it](mailto:info@pec.comune.usseglio.to.it)



## COMUNE DI LEMIE

(Città Metropolitana di Torino)  
Via Roma 3 - C.A.P 10070  
Tel. 0123 60222

mail: [info@comune.lemie.to.it](mailto:info@comune.lemie.to.it) pec: [lemie@pcert.it](mailto:lemie@pcert.it)

### **OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI TAGLIO E SGOMBERO VEGETAZIONE ARBOREA LUNGO LA SP 32 DELLA VALLE DI VIU' SUI TERRITORI DEL COMUNE DI LEMIE E DEL COMUNE DI USSEGLIO.**

#### **I SINDACI DEL COMUNE DI USSEGLIO E DEL COMUNE DI LEMIE**

CONSIDERATI i gravi disagi provocati dalla vegetazione arborea lungo la SP 32 della valle di Viù sui territori dei comuni di Lemie ed Usseglio nel tratto dal termine della frazione Saletta all'inizio della frazione Piazzette (dal Km 23+750 al Km 26+000), che in occasione di venti forti o nevicate abbondanti rovina sulla sede stradale con conseguente grave pregiudizio alla sicurezza della circolazione;

VISTO che a seguito delle intense precipitazioni verificatesi nei mesi scorsi la situazione suddetta si è ulteriormente aggravata e ad oggi costituisce serio pericolo per l'incolumità pubblica;

VISTO l'art. 1, comma 12, della Legge 08/08/1985 n. 431 e s.m.i., che stabilisce che non è richiesta l'autorizzazione di cui all'art. 7 della Legge 29/06/1939 n. 1497 per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e sempre che non modifichino l'assetto idrogeologico del territorio;

VISTI gli artt. 8 e 9 del regolamento di polizia rurale dell'Unione Alpi Graie;

VISTO l'art. 29 del D.Lgs 285/1992 e successive modificazioni che recita:

#### ***Piantagioni e siepi***

*1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.*

*2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.*

*3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 242.400 a lire 969.600.*

*4. Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.*

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000;

## **ORDINANO**

**Che, per motivi di sicurezza e incolumità pubblica, i proprietari dei terreni attraversati dalla SP 32 della Valle di Viù sui territori del Comune di Lemie e del Comune di Usseglio dal termine della frazione Saletta all'inizio della frazione Piazzette (dal Km 23+750 al Km 26+000) devono provvedere entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della presente, a quanto sotto specificato:**

- **Taglio e sgombero della vegetazione arborea lungo il ciglio stradale della viabilità sopra indicata;**
- **Il legname tagliato ed i prodotti di sfalcio dovranno essere accatastati a distanza di sicurezza dal ciglio stradale;**
- **Il taglio e lo sgombero dovrà essere effettuato secondo le seguenti modalità:**
  - o **10 (dieci) metri a monte del ciglio stradale e fino a 5 (cinque) metri a valle del ciglio stradale nel tratto succitato**

Fatte salve le sanzioni previste dall'art. 29 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) e dalla normativa contenuta nel D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. ed eventuali illeciti penali per comportamento omissivo nei confronti della presente ordinanza,

## **AVVERTONO**

che alla scadenza dei trenta giorni previsti ed in caso di inosservanza, le amministrazioni comunali si riservano la facoltà di provvedere, anche in tempi successivi e senza ulteriore avviso, all'esecuzione degli interventi sopracitati, mediante affidamento a soggetti terzi.

Il controllo e la verifica della presente ordinanza è affidato ai Carabinieri, ai Carabinieri Forestali e alla Polizia Locale.

## **DISPONGO**

1. L'invio della presente alle autorità preposte alla vigilanza e controllo e alla Città Metropolitana di Torino – Settore Viabilità;
2. La pubblicazione all'Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi nonché nei consueti modi di diffusione.

A norma dell'art. 3, co. 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino.

Li 22/04/2024

IL SINDACO DEL COMUNE DI USSEGLIO

(GROSSO Pier Mario)

IL SINDACO DEL COMUNE DI LEMIE

(GABRIELE Daniele)